



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N. 183 DEL 28.12.2016

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI TRECATE, ROMENTINO E SOZZAGO, PREVIA REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO EDILI ED IMPIANTISTICHE ED ALLESTIMENTO COMPLETO DI CENTRO COTTURA - AA.SS. 2016/2028 (C.I.G. 6516802B20). CONSEGNA ANTICIPATA ALLA SOCIETÀ MARKAS S.R.L. DI BOLZANO

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Comune di Trecate, in qualità di Capo-Convenzione tra i Comuni di Trecate, Romentino e Sozzago per la gestione associata del servizio di ristorazione scolastica di cui in oggetto, ha adottato la determinazione n.185/SC in data 28.12.2016 che prevede la consegna anticipata del servizio stesso, e della quale il presente provvedimento costituisce condivisione nei termini che seguono;
- il Comune di Trecate ha approvato la realizzazione di un Centro cottura nel territorio di Trecate, in Via Isonzo, per la preparazione dei pasti da somministrare agli alunni delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado;
- con i seguenti atti veniva approvata la gestione associata del servizio di ristorazione scolastica:
 - deliberazione n. 42 del 28.07.2015 del Consiglio comunale di Trecate;
 - deliberazione n. 16 del 04.08.2015 del Consiglio comunale di Sozzago;
 - deliberazione n. 57 del 28.09.2015 del Consiglio comunale di Romentino;
- con i seguenti atti veniva approvata la bozza del Capitolato Speciale e dei relativi allegati, contenente gli standard gestionali e organizzativi del servizio di che trattasi:
 - deliberazione n. 205 del 30.10.2015 della Giunta Comunale di Trecate;
 - deliberazione n. 35 del 24.11.2015 della Giunta Comunale di Sozzago;
 - deliberazione n. 188 del 14.12.2015 della Giunta Comunale di Romentino;
- con determinazione del Comune di Trecate n. 160/SC in data 14.12.2015 si era stabilito di procedere all'espletamento della gara per l'affidamento in concessione del servizio di Ristorazione scolastica per i Comuni di Trecate, Romentino e Sozzago, previa realizzazione delle opere di completamento edili ed impiantistiche ed allestimento completo del Centro cottura per gli aa.ss. 2016/2028, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 5, e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvando la documentazione relativa;
- con determinazione del Comune di Trecate n. 862 - Cult. 83 in data 20.06.2016 la

concessione era stata aggiudicata in via definitiva alla Società Markas S.r.l., con sede legale in Bolzano, Via Macello 73, per un importo contrattuale relativo al periodo 2016-2028 pari ad € 8.761.890,72, Iva 4% esclusa ed esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.832,52 Iva 22% esclusa;

- la ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso dello 0,207% sull'importo a base di gara di € 4,85 Iva esclusa, che determina un costo per singolo pasto di € 4,84 Iva esclusa, pari ad € 5,03 Iva compresa.

DATO ATTO

che:

- la ditta concorrente, la Società Ladisa S.p.a., con sede legale in Bari, Via Lindermann 5/3-5/4, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di aggiudicazione, ha presentato in data 21 luglio 2016 ricorso al TAR Piemonte, al fine di ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione alla Ditta concorrente, con istanza di adozione di misure cautelari ovvero di sospensione dell'efficacia degli atti sinora adottati dalla Stazione appaltante;
- il TAR Piemonte nello stesso mese di luglio 2016 con decreto di Organo monocratico ha accolto la richiesta della Società Ladisa sospendendo provvisoriamente l'atto di aggiudicazione a favore di Markas e fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il 14 settembre 2016;
- successivamente, nella Camera di consiglio del 14.09.2016, il TAR ha pronunciato ordinanza con la quale ha respinto l'istanza cautelare, precedentemente accolta con decreto e ha fissato per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 5 Aprile 2017;
- la Società Ladisa S.p.a., in data 27 settembre 2016, ha quindi presentato appello cautelare al Consiglio di Stato per l'annullamento/riforma dell'Ordinanza del TAR Piemonte che aveva rigettato la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- che il Consiglio di Stato nella seduta del 24 Novembre 2016, con Ordinanza n. 5253, ha respinto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, in quanto non sono emersi profili di danno grave ed irreparabile né di evidente fondatezza della domanda.

DATO ATTO

che, in attesa della trattazione di merito del ricorso presso il TAR Piemonte nell'udienza pubblica del 5 Aprile 2017, la Società Markas ha presentato, con nota prot. n. 44420 in data 20.12.2016 trasmessa tramite PEC, richiesta di procedere alla stipula del contratto con avvio del servizio di ristorazione scolastica con la ripresa dell'attività scolastica al rientro dalle vacanze natalizie.

RICHIAMATO

l'art. 11, comma 10-ter, del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 (in quanto la procedura aperta per la concessione del servizio di ristorazione scolastica per i comuni di Trecate, Romentino e Sozzago, previa realizzazione opere di completamento edili ed impiantistiche ed allestimento completo di centro cottura - aa.ss. 2016/2028 - C.I.G. 6516802B20, è stata attivata in data 17.12.2015, in vigore del precedente Codice), che testualmente recita:

« 10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede

di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

»

- ATTESO che il giudizio sul procedimento cautelare si è risolto a favore della Ditta Markas S.r.l. e pertanto, per principio consolidato di diritto amministrativo, la proposizione del ricorso nel merito e la sua trattazione non sospende il provvedimento impugnato e nulla osta alla stipulazione del contratto.
- VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci, convocata per il giorno 21 dicembre 2016, nel corso della quale i partecipanti alla Conferenza concordano:
- di provvedere all'affidamento alla Società Markas S.r.l., nelle more della stipula dei contratti, dell'esecuzione anticipata del servizio di ristorazione scolastica con decorrenza dal 1° gennaio 2017 in ciascuno dei tre Comuni aderenti alla gestione associata, ognuno dei quali adotterà i relativi atti di propria competenza;
 - di acquisire preventivamente dalla Soc. Markas la formale accettazione di una specifica clausola contrattuale di salvaguardia (in atti).
- ACQUISITA dalla Soc. Markas la formale accettazione della sopraccitata clausola contrattuale con nota prot. n. 45136 del 27.12.2016 (in atti del Comune di Trecate).
- RICHIAMATO l'art. 8 del Capitolato Speciale.
- VISTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Codice dei Contratti, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.
- VISTO che il controllo sul possesso dei requisiti ha riscontrato esito positivo, come da documentazione agli atti.
- CONSIDERATO che la stipulazione del contratto, condizione essenziale per dare esecuzione alla concessione di che trattasi, può essere effettuata, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 10-ter del Codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006.
- DATO ATTO che sono stati dunque rispettati i termini di cui al citato comma 10 dell'art. 11 del Codice dei Contratti, ma che, alla data odierna, non è stato possibile procedere alla formale stipula del contratto pubblico di concessione, in quanto la decisione sul giudizio cautelare, intervenuta in data 24.11.2016, ha ritardato l'approntamento di tutta la documentazione necessaria al rogito contrattuale.
- RITENUTO quindi di procedere, ai sensi del comma 12 del richiamato art. 11 del Codice dei contratti, ad autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto al fine di garantire l'avvio del servizio entro la ripresa dell'attività scolastica post natalizia al fine di non arrecare grave danno all'interesse pubblico che potrebbe sorgere da un'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della Società Markas, aggiudicataria del servizio, legittimata alla stipula del contratto dall'esito favorevole del procedimento cautelare, a fronte dell'inerzia della PA nell'affidamento dell'esecuzione del servizio.
- DATO ATTO che la Società Markas, aggiudicataria del servizio, ha presentato in sede di gara specifica dichiarazione (al punto 46 del "Mod. A") di essere consapevole che, in caso di

urgenza, il Comune potrebbe esercitare la facoltà di consegna anticipata e quindi chiedere, nelle more della stipula del contratto, l'inizio delle attività e dei servizi ricompresi nella concessione di che trattasi (da cui decorreranno tutti i termini essenziali previsti nel Capitolato speciale), previa produzione della cauzione definitiva e delle polizze assicurative previste nel Capitolato e che il soggetto affidatario si obbliga ad effettuare per ottemperare all'esecuzione anticipata.

DATO ATTO che occorre determinare l'importo contrattuale di ciascun Comune alla luce di quanto stabilito dai Sindaci in occasione della recente Conferenza tenutasi lo scorso 21 dicembre in relazione alla ripartizione dei pasti gratuiti offerti dalla stessa in sede di gara (in atti).

DATO ATTO che, come risulta dalla citata determinazione n. 862 - Cult. 83 in data 20.06.2016, sono state esperite tutte le verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalla Società Markas S.r.l. in sede di gara.

DATO ATTO altresì che, per il tramite della "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), è stata inoltrata alla Prefettura - U.T.G. di Bolzano, in data 25.05.2016, la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. (cd. "informazione antimafia").

VISTO l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i., che prevede, "nei casi di urgenza, immediatamente", la possibilità di procedere all'aggiudicazione definitiva "anche in assenza dell'informazione antimafia", dando atto che la concessione è affidata "sotto condizione risolutiva".

DATO ATTO che gli importi relativi agli oneri per la sicurezza di ciascuno dei tre Comuni sono i seguenti:

Oneri per la sicurezza			
	TRECATE	ROMENTINO	SOZZAGO
Iva 22% esclusa	8.344,80	7.506,07	8.344,80
Iva 22% compresa	6.840,00	6.152,52	6.840,00

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici").

VISTO l'art. 10 del citato D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.i. ("Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture").

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, e s.m.i. ("Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici").

VISTA la L. 13.08.2010, n. 136.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 20.10.2014 e la conseguente Deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 16.12.2014 di "Approvazione Convenzione tra il Comune di Trecate e il Comune di Sozzago per l'esercizio in forma associata delle seguenti funzioni: pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (Sportello Unico dell'Edilizia), catasto, ad eccezione delle funzioni

mantenute allo Stato dalla normativa vigente, servizi di statistica, lavori pubblici, compresa l'edilizia scolastica, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici", e la relativa convenzione.

VISTO l'art. 183 ("Impegno di spesa") del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del vigente Piano anticorruzione comunale.

CON i pareri favorevoli di legge

DETERMINA

1. di prendere atto della determinazione n.185 in data 28.12.2016 adottata dal Comune di Comune di Trecate, in qualità di Capo-Convenzione tra i Comuni di Trecate, Romentino e Sozzago per la gestione associata del servizio di ristorazione scolastica di cui in oggetto, che prevede la consegna anticipata del servizio stesso, e della quale il presente provvedimento costituisce condivisione nei termini che seguono;
2. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne costituiscono presupposto e motivazione;
3. di autorizzare, per le motivazioni in premessa citate e ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 302 del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata del contratto relativo alla "Concessione del servizio di ristorazione scolastica per il comune di Sozzago previa realizzazione opere di completamento edili ed impiantistiche ed allestimento completo di centro cottura - aa.ss. 2016/2028 - C.I.G. 6516802B20", (dando atto che ciascun Comune provvederà per quanto di competenza), all'aggiudicatario definitivo ed efficace della concessione di che trattasi, ossia alla Società Markas S.r.l., cod. fiscale - partita Iva 01174800217 con sede legale in Bolzano, Via Macello, n. 73, a decorrere dal 01.01.2017, dando atto che si provvederà alla stipula del contratto;
4. di dare atto che gli importi contrattuali per gli aa.ss. 2016-2028 per ciascuno dei Comuni aderenti alla gestione associata sono i seguenti:

Importi contrattuali esclusi gli oneri per la sicurezza			
	TRECATE	ROMENTINO	SOZZAGO
Iva esclusa	6.246.794,40	1.592.844,00	109.132,32
Iva compresa	6.492.019,80	1.655.373,00	113.416,44

Importi complessivi compresi gli oneri per la sicurezza			
	TRECCATE	ROMENTINO	SOZZAGO
Iva esclusa	6.253.634,40	1.598.996,52	115.972,32
Iva compresa	6.500.364,60	1.662.879,07	121.761,24

5. di dare atto che la Società Markas produrrà a ciascuno dei tre Comuni aderenti alla gestione associata le prescritte polizze assicurative nonché la cauzione definitiva.
6. di dare atto che la Società Markas S.r.l. si impegna all'osservanza piena e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara (bando, disciplinare, Capitolato Speciale, verbali di gara) e di tutti gli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta economica e dell'offerta qualità/pregio tecnico presentate in sede di gara;
7. di dare atto che per l'anno 2017 non sono state deliberate agevolazioni tariffarie che comportano costi a carico del bilancio comunale di Sozzago.
8. di dare atto che il numero di pasti gratuiti previsti dalla Convenzione ed assegnati, in sede di conferenza dei Sindaci al Comune di Sozzago è sufficiente a garantire i pasti a favore del personale docente della scuola e pertanto non occorre impegnare la corrispondente spesa.
9. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto alla S.U.A., al Responsabile del Settore LL.PP e al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Treccate, alla Società Markas S.r.l., Via Macello 73, Bolzano, alla Società Ladisa, Via Guglielmo Lindemann 5/3-5/4, Bari, e ai Comuni di Treccate e Romentino.
10. di dare atto infine che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumano gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136, e s.m.i.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Massimo Salmistraro